



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Placido Grasso, nato a BIANCAVILLA il 30/07/1984 Codice Fiscale: GRSPCD84L30A841R, Residente in via Pantelleria 26 Biancavilla 95033 (CT);

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "UNES", nella persona del gestore dott. Orazio Lorenzo Barbagallo,, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" di Catania, nella persona del gestore dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva in danno del debitore; il Collegio osserva che, poiché i beni di titolarità del debitore sono in quota, **il liquidatore valuterà l'opportunità di subentro nell'esecuzione individuale**, apparendo altamente improbabile la vendita delle quote in seno alla procedura di liquidazione o comunque ad un prezzo che difficilmente permetterà una significativa percentuale di soddisfo ai creditori;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto al contenuto della relazione si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI “*4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)*”, pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, come indicato in sentenza, dovranno essere destinate alla liquidazione; sotto tale profilo il Tribunale osserva che le spese per il mantenimento della famiglia, per come quantificate dall'OCC nella pagina 40 della relazione (e nella relativa tabella) appaiono sproporzionate ove si consideri che la spesa mensile per il mantenimento delle auto è indicata in € 500 e che il valore complessivo di due sui tre beni mobili registrati di proprietà del Grasso ammonta proprio ad € 500,00; il Collegio ritiene dunque che **il Grasso sarà tenuto a versare mensilmente in favore della procedura tutte le somme mensili eccedenti l'importo di € 1.200,00;**

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.



Il Collegio, infine, invita parte ricorrente a ridepositare nel fascicolo telematico la documentazione (allo stato non visualizzabile) in formato rar. (mentre risultano visualizzabili gli allegati in formato zip).

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7/7/2023

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

